



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Circolare del 24 febbraio 2021 recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile universale”.

1. Premessa

La presente circolare fornisce agli enti del servizio civile universale le indicazioni in merito alle procedure di svolgimento dei colloqui per la selezione degli aspiranti operatori volontari in relazione sia alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 (in caso di prova “in presenza”), sia al rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali dei candidati (qualunque sia la modalità di realizzazione del colloquio).

Con riferimento all'emergenza pandemica, le misure di seguito riportate si rifanno alle disposizioni contenute nel “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lettera z), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021”, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il 3 febbraio 2021, che si allega per opportuna informazione. Tali disposizioni si applicano al contesto del servizio civile in quanto, come è noto, il procedimento di selezione degli aspiranti operatori volontari è assimilato ad una procedura concorsuale pubblica. In particolare, il Protocollo trova applicazione per le prove preselettive e per le prove scritte delle procedure concorsuali, prevedendo invece la possibilità per le prove orali e le prove pratiche di svolgersi in via telematica. Nel caso in cui le prove orali e pratiche si realizzano in presenza, la loro organizzazione e il loro svolgimento devono seguire le regole del Protocollo, opportunamente adattate. Pertanto le presenti indicazioni, nell'adattare le previsioni del Protocollo allo specifico ambito della selezione degli operatori volontari di servizio civile, sono rivolte a tutti gli enti che realizzeranno i colloqui in presenza laddove non sia possibile svolgerli nella modalità on-line, ritenuta, allo stato attuale la più opportuna.

Con riferimento invece alla materia della privacy, nel richiamare quanto previsto dall'art. 15 comma 1 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sul rispetto, nell'ambito delle procedure di selezione, dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, nonché delle disposizioni dell'art. 10 del Bando per la selezione di operatori volontari pubblicato in data 21 dicembre 2020 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le necessarie indicazioni operative per il corretto svolgimento dei colloqui, siano essi “in presenza” oppure organizzati in modalità *on-line*.

2. Misure organizzative ed igienico-sanitarie per i colloqui “in presenza”

Tutti gli aspiranti operatori volontari devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base della presente circolare, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione sul sito web dell'ente, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno qui di seguito descritti in materia di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19.

In particolare, i candidati dovranno:

- 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
- 2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
 - a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 - b. tosse di recente comparsa;
 - c. difficoltà respiratoria;
 - d. perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 - e. mal di gola.
- 3) non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- 4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico o rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
- 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso alla sede di svolgimento dei colloqui sino all'uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà procurarsi autonomamente.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione che il candidato deve produrre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 dello stesso DPR e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, e deve consegnare al personale addetto alla sua identificazione.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area di svolgimento della prova orale.

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell'ingresso nell'area adibita a colloquio presenti, alla misurazione da parte del personale addetto (da effettuare con termometro manuale che permetta la misurazione automatica), una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio.

I candidati si presenteranno nella sede di svolgimento del colloquio secondo il calendario preventivamente comunicatogli, avendo cura di rispettare la scansione oraria predefinita, quale strumento organizzativo utile a prevenire ogni possibilità di assembramento. Il candidato potrà trattenersi presso la sede per il tempo utile ad assistere eventualmente ad altri colloqui, nei limiti stabiliti dall'ente volti ad assicurare il rispetto delle norme di prevenzione.

Anche gli addetti all'organizzazione ed alla identificazione degli aspiranti volontari, nonché i membri della Commissione devono essere muniti di apposite mascherine di protezione.

Gli enti garantiscono il rispetto del “criterio di distanza *droplet*” di almeno 1 metro, aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.

L’ente valuta l’opportunità di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale.

L’ente, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.

Il locale in cui si svolge la selezione, deve essere sufficientemente ampio per garantire il distanziamento adeguato tra candidato e Commissione e tra costoro e gli eventuali uditori che dovranno essere in numero limitato ed adeguato a garantire il necessario distanziamento.

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, *dispenser* con soluzione idroalcolica per le mani e cartelli con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I locali adibiti all’espletamento della prova orale devono essere ampi e areati; saranno oggetto di frequente ricambio d’aria, in particolare quando si avvicinano i candidati, mediante apertura di finestre al fine di favorire l’aerazione naturale dell’ambiente.

I suddetti locali devono essere oggetto di pulizia e igienizzazione al termine di ogni sessione orale da parte del personale addetto, ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate e agli arredi impiegati durante la prova, quali, ad esempio, sedie e tavoli.

I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

3. Misure per la tutela della privacy dei candidati

Come è noto, i candidati al richiamato Bando, in sede di presentazione della domanda, hanno autorizzato il Titolare, e di conseguenza il Responsabile o il sub responsabile, al trattamento dei propri dati, sulla base di una completa informativa che copre tutti gli aspetti rilevanti della procedura selettiva, ivi incluso il colloquio di selezione.

Come già evidenziato in premessa, la procedura di selezione degli operatori volontari è assimilabile ad una procedura concorsuale, in linea con quanto affermato dall’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, e pertanto deve essere effettuata nel rispetto, tra gli altri, dei principi generali di trasparenza e pubblicità. In tale contesto è utile ricordare che in materia di concorsi pubblici rileva quanto disposto dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*), il quale all’art. 6, comma 4, in tema di modalità di svolgimento delle prove, prevede che “*Le prove orali devono svolgersi in*

un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Pertanto ciascun ente nell’ambito del colloquio, sia esso “in presenza” oppure *on-line*, deve assicurare la possibilità che soggetti terzi assistano alla prova.

Nel caso in cui il colloquio sia svolto “in presenza”, dovranno essere rispettate le misure di protezione e prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19 illustrate nel precedente paragrafo, limitando pertanto il numero dei presenti a quanto sia essenziale per il rispetto del principio di pubblicità, senza che questo comporti un aumento significativo del rischio contagio.

Inoltre, sia nel caso di un colloquio “in presenza”, sia che si tratti di una prova *on-line*, l’ente deve trattare i dati personali dei candidati nel rispetto della privacy dei medesimi, senza quindi che avvenga una divulgazione a terzi. Ciò comporta che la prima fase del colloquio, in cui il candidato viene identificato con la dichiarazione dei necessari dati personali e l’esibizione della relativa documentazione, sia riservata, ossia non sia consentita la partecipazione di soggetti terzi, che potranno invece assistere alla seconda parte pubblica, dedicata specificatamente alla prova. Tale soluzione è perseguibile anche in modalità *on-line*, pianificando l’utilizzo di stanze virtuali “chiusi” in cui, nella prima fase, saranno presenti solo la Commissione e il singolo candidato da identificare.

Una particolare attenzione andrà dedicata ai candidati che hanno presentato domanda per progetti dedicati a giovani con minori opportunità: la verifica dei requisiti, mediante specifiche dichiarazioni e acquisizione di relativa documentazione (se non già disponibile), dovrà anch’essa avvenire nella prima fase “a porte chiuse”. A tal proposito con l’occasione si rammenta che nelle graduatorie da pubblicare non andrà fatto alcun riferimento alle categorie di giovani con “minori opportunità” ma, laddove si tratti di progetti a composizione mista, dovrà soltanto riportarsi accanto al nominativo il termine “riservato”.

Durante il colloquio, cui potranno assistere soggetti terzi, gli enti avranno cura di non rivolgere ai candidati domande che impongano la condivisione di dati definiti come “particolari” dal GDPR 2016/679 (stato di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose, ecc.), in quanto richiedono ancora maggiore attenzione e protezione degli altri dati personali. In termini generali si rammenta, comunque, che gli indirizzi giurisprudenziali in tema di bilanciamento dei principi antagonisti della trasparenza e della privacy, soprattutto con riferimento alle procedure concorsuali, sono concordi nell’attribuire una prevalenza sostanziale alla trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica.

In considerazione delle esigenze sopra manifestate, connesse anche alle specifiche contingenze dettate dall’emergenza, l’ente potrà limitare la partecipazione alla seconda fase della prova, sia essa “in presenza” sia essa *on-line*, solo agli altri candidati e in numero limitato. In particolare, per i colloqui *on-line* bisognerà tener conto della funzionalità dei sistemi telematici, che è ottimale laddove i collegamenti sono ridotti; per rispondere a tale finalità le richieste di soggetti terzi di assistere al colloquio saranno raccolte dall’ente nei giorni che precedono la prova e potranno essere opportunamente limitate.

Durante il colloquio, “in presenza” e *on-line*, è fatto divieto a terzi di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta e di diffondere gli stessi dati in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto dovranno essere denunciati alle autorità competenti. In caso di colloquio *on-line* tutti gli uditori dovranno inoltre, per tutta la durata della sessione, tenere spenta la telecamera; tenere spento il

microfono; non interagire tramite chat. La violazione di una sola di queste prescrizioni comporta l'espulsione d'ufficio dell'uditore dalla stanza virtuale da parte della commissione o da parte della regia tecnica.

4. Ulteriori adempimenti degli enti

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei colloqui "in presenza" in conformità alle indicazioni della presente circolare volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto anche di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il piano operativo viene reso disponibile sulla pagina web dell'ente dedicata alla procedura concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova affinché i candidati ne siano puntualmente informati.

Ciascun ente titolare di iscrizione all'Albo di servizio civile che ha proposto il programma con i relativi progetti per i quali vengono effettuate le selezioni acquisisce dagli enti che svolgono le selezioni un'apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità dell'organizzazione delle prove alle prescrizioni della presente circolare.

Roma, 24 febbraio 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi